

Verbale di Assemblea straordinaria dell'Associazione Dhyana, Codice Fiscale 96399320587, costituita il 27 Luglio 2024 per la modifica e l'adeguamento dell'art. 20 dello Statuto dell'Associazione, al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 (art. 101, comma 2).

Il giorno 27 Luglio 2024, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto, si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

- 1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato all'art. 20 secondo le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Alle ore 17:00, in seconda convocazione, dato che in prima convocazione l'assemblea era andata deserta, Il Presidente dell'Associazione Dhyana, Dott. Dario Sepe, dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletto a segretario il Dott. Andrea Pirola.

Il Presidente constata che sono presenti il Consiglio Direttivo e il numero legale dei soci richiesto da Statuto per la validità dell'Assemblea straordinaria in seconda convocazione per poter validamente deliberare sulle modifiche dello statuto; a tal proposito relaziona sulla necessità di modificare ed integrare l'art. 20 dello statuto, che prevede la possibilità del ricorso alla cooptazione. L'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore ci ha comunicato che il ricorso alla cooptazione riportato nello statuto all'art 20 si pone in contrasto con il codice del terzo settore, che pone come principi inderogabili per tutti gli ETS costituiti in forma associativa quelli di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, i quali impongono agli statuti di assicurare ad ogni associato la possibilità di partecipare, in condizioni di parità con gli altri, alla definizione degli indirizzi associativi e di determinare la composizione degli organi sociali.

Il Presidente dà lettura della nuova norma statutaria redatta in conformità a quanto previsto dagli artt. 8 e. 9 comma 3 del D.M. 106/2020.

Dopo un breve dibattito, lo statuto viene approvato con voto unanime dei presenti.

Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

Il Presidente, inoltre, provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 20 giorni.

Alle ore 18:00 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Il Presidente

Dott. Dario Sepe

Il Segretario

Dott. Andrea Pirola



AGENZIA
 DELLE
 ENTRATE
 DIREZIONE
 PROVINCIALE DI
 ROMA
 Ufficio
 Territoriale di
 Albano Laziale

N. 975
 Sez. 3°
 Data 29.07.2024

L. 29.07.2024

DIREZIONE

Marina Bellucci (*)
 (*) Firma su delega del Direttore provinciale
 Francesco Vittorio Gravina



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE:
"DHYANA APS"



Articolo 1
(Costituzione)

E' costituita l'Associazione a carattere nazionale denominata "DHYANA APS", con sede in Roma, in Via Tripolitania, n. 151. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Articolo 2
(Durata)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3
(Oggetto)

L'Associazione non ha fini di lucro e si pone come scopo l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale.

In particolare, l'Associazione si propone di diffondere i Valori dell'Etica, dell'Amore, dell'Armonia nei Rapporti, della Consapevolezza, della Cooperazione fraterna per sostenere l'espansione della Coscienza degli individui, delle famiglie e dei gruppi, al fine di promuovere lo sviluppo di una società basata su giusti e retti rapporti, attraverso l'utilizzo dello Studio, della Meditazione e del Servizio.

L'Associazione prevede lo svolgimento di attività di consapevolezza, di benessere, di prevenzione al disagio e di promozione della salute, di carattere educativo, socio-sanitario, psicologico, culturale e spirituale, rivolte a tutte le fasce di età, anche con l'aiuto volontaristico dei soci.

L'obiettivo principale, in tutti i rapporti che l'Associazione prevede di articolare, è rappresentato dalla crescita individuale e relazionale e dallo sviluppo di una maggiore consapevolezza di se stessi e dell'altro. Viene soprattutto favorita la dimensione di gruppo, di cui si incentiva la costituzione nelle diverse attività interne, come strumento di crescita dell'individuo stesso. In particolare, gli strumenti di ricerca privilegiati riguardano le dimensioni del complesso di conoscenze e tecniche che prendono il nome di Scienza ARmonica Verso l'Anima (S.AR.V.A.), la psicologia, secondo l'approccio della Psicologia dell'Evoluzione Armonica della Coscienza (P.E.A.C.), l'educazione, secondo i metodi e le teorie dell'Educazione Evolutiva, la formazione, secondo l'approccio della Formazione Evolutiva, nonché di tutte le metodologie applicate (Processi Evolutivi e Gruppi Studio), fra queste, in particolare, il Dhyana Yoga, in una sintesi armonica, destinata a sostenere la Buona Volontà e l'Amore nei rapporti.

Articolo 4

(Attività d'interesse generale)

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, come da D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore, e ss.mm.ii., art. 5, comma 1:

- a) interventi e servizi sociali;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale;
- g) formazione universitaria e post universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per raggiungere detti scopi, l'Associazione potrà:

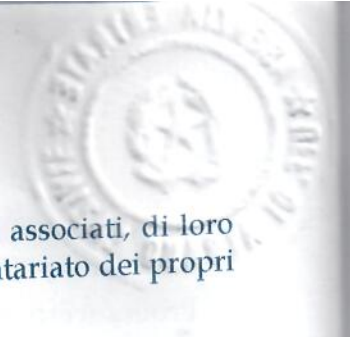
- Organizzare e gestire gruppi di crescita e formazione attraverso l'impiego di tecniche tratte da discipline olistiche, orientali ed occidentali (meditazione, yoga, teatro, massaggio, musica, danza, riarmonizzazione energetica, ecc.) sia nella propria sede che presso altre strutture;
- Gestire gruppi di crescita e formazione attraverso l'utilizzo della meditazione, delle arti creative e figurative;
- Promuovere attività, sia di gruppo che individuali, per la salute e il benessere psico-fisico dell'individuo attraverso l'utilizzo delle medicine naturali, della naturopatia e di discipline sportive;
- Promuovere attività di crescita e benessere che implicino un contatto diretto con diversi ambienti naturali (montagna, mare, parchi ed oasi naturali, ecc.), sia in Italia che all'estero;
- Realizzare attività di informazione, formazione e crescita in favore della famiglia, in ogni sua fase del ciclo vitale, attraverso il Progetto "Scuola della Famiglia", anche attraverso l'implementazione di una rete di collaborazioni con Enti ed Istituzioni che si occupano della famiglia;
- Svolgere attività di formazione, per il personale scolastico (Personale Docente - Dirigenti Scolastici e Personale ATA), secondo la Direttiva 170/2016 e ss.mm.ii., per i seguenti ambiti trasversali: "Metodologie e attività laboratoriali" e "Gli apprendimenti". Gli ambiti specifici sono: "Orientamento e Dispersione scolastica", "Bisogni individuali e sociali dello studente", "Inclusione scolastica e sociale",

- 
- “Gestione della classe e problematiche relazionali”, “Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media”, “Cittadinanza attiva e legalità”;
- Promuovere attività e corsi che mirino a conferire competenze riguardo l'impiego di tecniche di meditazione;
 - Organizzare viaggi e soggiorni con finalità culturale, evolutiva e spirituale sia in Italia che all'Estero;
 - Stimolare la cultura della psicoterapia individuale, familiare e di gruppo e della consulenza psicologica e filosofica;
 - Istituire e gestire seminari e corsi di studio, di formazione, specializzazione e aggiornamento culturale e professionale, organizzare manifestazioni, convegni e dibattiti;
 - Promuovere, organizzare e pubblicizzare attività di crescita, di formazione, di aggiornamento culturale e professionale;
 - Promuovere ed organizzare attività e corsi rivolti a bambini ed adolescenti nell'area della prevenzione sociale primaria e secondaria;
 - Predisporre centri di studio e documentazione, al servizio della collettività, su tematiche inerenti la psicologia, la pedagogia, la meditazione, la crescita spirituale e lo yoga, organizzati con qualsiasi forma o strumento;
 - Provvedere all'acquisto, alla produzione ed alla distribuzione di materiale didattico, formativo e divulgativo, materiali audiovisivi e materiale vario e oggetti artigianali, che permettano una migliore formazione dei soci allo scopo di ottimizzare l'attività dell'Associazione e al fine di permettere una crescita culturale;
 - Provvedere ad una formazione continua dei soci al fine dell'ottimizzazione dell'attività dell'Associazione;
 - Stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati per la gestione di corsi e la fornitura di servizi;
 - Collaborare ed aderire ad iniziative di qualsiasi Ente pubblico e privato, nazionale ed internazionale per il raggiungimento dei propri scopi;
 - Promuovere lo sviluppo di sedi affiliate sul territorio nazionale ed all'estero;
 - Promuovere attività connesse all'agricoltura sociale e alla cultura della fattoria didattica;
 - Promuovere attività in direzione del co-housing etico e sociale allo scopo di sostenere e valorizzare l'integrazione sociale;
 - Ricevere contributi, donazioni e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti pubblici e privati e da singoli cittadini per la realizzazione di progetti specifici.

L'Associazione, nell'espressione della propria funzione sociale, è impegnata attivamente nel favorire il benessere delle persone e del Pianeta, orientando le proprie attività al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile raccolti nell'Agenda 2030, adottata dall'ONU nel 2015.

In particolare, le attività dell'Associazione rispondono ai seguenti Obiettivi:

- Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
- Obiettivo 4: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
- Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e Sostenibili.



Le attività, di cui ai commi precedenti, sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari, o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 5

(Attività diverse)

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 6

(Raccolta fondi)

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 7

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- a) dal patrimonio iniziale;
- b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi degli Enti pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione

Articolo 8

(Risorse economiche)

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;

- 
- 
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
 - i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Articolo 9

(Soci)

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che condividano gli scopi dell'associazione ed aventi attività non in contrasto con l'art. 3.

L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Le modalità associative sono fissate dal Consiglio Direttivo, nel regolamento e nel manuale delle procedure e approvate dalla Assemblea dei Soci.

La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative devono essere volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, è di conseguenza esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 10

(Sedi affiliate)

L'Associazione promuove la nascita e lo sviluppo di Sedi affiliate sul territorio nazionale ed internazionale. La Sede Affiliata di Dhyana APS ha uno statuto e atto costitutivo autonomi e collabora con la Sede Nazionale per il perseguimento degli obiettivi previsti. Le modalità di affiliazione vengono definite dal Consiglio Direttivo. La Sede Affiliata nasce nella piena conoscenza e condivisione degli obiettivi e delle metodologie impiegate dalla Sede Nazionale e si impegna a rispettarle e ad utilizzarle, nello svolgimento delle sue attività.

Articolo 11

(Attività di volontariato)

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato

dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Articolo 12

(Ammissione soci)

L'ammissione dei nuovi soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di almeno due Soggetti già associati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

La quota associativa è intrasferibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è soggetta a rivalutazione.

Articolo 13

(Perdita status di socio)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per accertati motivi di incompatibilità;
- per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto, o del Regolamento, o per altri motivi che provocano indegnità: a tale scopo, il Consiglio Direttivo procederà, entro il primo mese di ogni anno sociale, alla revisione della lista dei soci;
- per ritardato pagamento delle quote sociali per oltre sei mesi.

La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 14

(Diritti e doveri degli associati)

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il



termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.
- f) Inoltre, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

Ciascun associato ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da consiglio direttivo/dall'Assemblea.

Articolo 15

(Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 16

(Libro degli associati o aderenti)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

Articolo 17

(Assemblea dei Soci)

Gli associati formano l'Assemblea.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida quando sono rappresentati la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, l'Assemblea è comunque valida. In sede straordinaria per le modifiche dello statuto l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci ed in seconda con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. Per l'Assemblea che delibera lo scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Il Presidente (o il Vice Presidente, su delega del Presidente) presiede l'Assemblea dei soci e nomina di volta in volta un Segretario.

Il Presidente è obbligato a convocare l'Assemblea in seguito alla richiesta di un decimo dei soci e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, con preavviso di almeno 15 giorni, attraverso l'invio di posta elettronica, o attraverso la pubblicazione sul sito web e sulla bacheca sociale. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 18 (Votazione)

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

È possibile prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera col voto favorevole della maggioranza dei votanti, sia in prima che in seconda convocazione tranne nel caso di scioglimento della associazione in cui, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

Il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione è attribuito a tutti i soci maggiori di età, come previsto D. Lgs. n. 460/97.

Articolo 19 (Compiti dell'Assemblea)

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti in sede ordinaria:

- a) approvare i bilanci consuntivi e quelli preventivi, discussi e redatti dal Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sull'esclusione degli associati,
- f) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario, proposto dal Consiglio Direttivo;
- g) approvare il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo.
- h) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.



All'assemblea spettano i seguenti compiti in sede straordinaria:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione in questo caso la delibera viene adottata se votata da almeno i due terzi dei soci;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, con la sola eccezione dell'articolo 13 del presente statuto, per ogni modifica dello Statuto la maggioranza qualificata è la medesima prevista al precedente punto a;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario.

Si possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito alle voci precedenti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 25 del D. Lgs n.117/2017 e ss.mm.ii.

Articolo 20

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 5 a 15. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio elegge il Presidente dell'Associazione, il Vice – Presidente e l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. In particolare, esso:

- redige il bilancio preventivo e consuntivo che verranno approvati dall'assemblea;
- determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie o straordinarie di gestione;
- discute e delibera su tutte le questioni inerenti la vita dell'Associazione;
- delibera sullo spostamento della sede dell'Associazione nell'ambito della Provincia di Roma.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di meglio conoscere eventuali problematiche, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci o da estranei.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero di presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Ad ogni riunione il Presidente nomina un Segretario per la redazione del verbale della riunione stessa.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 21

(Convocazione Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce possibilmente ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedano almeno cinque componenti.

Le riunioni, che devono essere convocate almeno una settimana prima con avviso affisso nella bacheca dell'Associazione, o a mezzo posta elettronica, sono valide con la presenza di

almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice—Presidente o da un consigliere designato dal Presidente stesso.

In casi di particolare necessità ed urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato in via eccezionale almeno 24 ore prima della riunione.

Le sedute e le deliberazioni sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 22

(Presidente)

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio; possiede la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente, previo consenso del Consiglio, spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione nei confronti dei soci e dei terzi.

In particolare, il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; egli potrà delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni.

Articolo 23

(Collegio dei Revisori)

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'assemblea se venga ravvisata la necessità della sua esistenza. Esso è composto di tre membri, anche non associati, con idonee capacità professionali, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Articolo 24

(Organo di Controllo)

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.



I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 25

(Distribuzione utili)

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, ai sensi dell'art 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre ETS, che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno ricapitalizzati e dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 26

(Chiusura esercizio sociale, scritture contabili e scadenze)

L'Associazione chiude l'esercizio sociale il 31 dicembre di ogni anno, data entro la quale devono essere redatti l'inventario ed il bilancio/rendiconto. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 ottobre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 27

(Scioglimento dell'Associazione)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'Art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 28

(Acronimo APS)

In conformità a quanto stabilito dall'art. 12 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, nella corrispondenza o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Associazione Promozione Sociale" o l'acronimo APS.



Articolo 29
(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, in particolare il D.Lgs. 117/2017.